2° ORIGINALE

PROVINCIA MONZA BRIANZA

Settore Ambiente

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n. 2637/2014 del 21/11/2014 Fascicolo n. 9.11/2010/93

Oggetto: Ditta CEM Ambiente S.p.A. con sede legale in Cavenago di Brianza, Via Cascina Sofia, 1. Voltura dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 401 del 2.09.2011 R.G. 2669/2011 e contestuale aggiornamento degli scarichi idrici relativamente alla piattaforma per la raccolta differenziata di R.S.U. sita in Arcore, Via della Pace. Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE AMBIENTE

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- il Decreto legislativo 2.2.2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
- il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i. "*Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*" e le prescrizioni tipo in esso contenute;
- la Legge regionale 16.12.2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare:
  - la Parte terza "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e, nello specifico, l'art.124;
  - la Parte quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";
- il Regolamento Regionale 24.3.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.3.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il D.M. Ambiente 25 settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per *l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo*

sulla gestione RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8 e art. 15, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151";

- la Legge Regionale 5.01.2000 n. 1 "*Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*" e s.m.i.;

- la Legge Regionale 3.04.2001 n. 6 "*Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001*";

- il D.M. Ambiente e Sviluppo economico 8 marzo 2010, n. 65 "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

- il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i. "*Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE" e le prescrizione in esso contenute;*

- la Legge 7.08.1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi*" e le successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamati:

- gli artt. 39 e 41 dello Statuto della Provincia di Monza e Brianza, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 9/2009 del 24.9.2009 e s.m.i., in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

- l'art. 9 del vigente Regolamento provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 27 del 24/10/2014, di proroga dell'incarico ad interim di Direzione del Settore Complesso Ambiente;

- la D.G.R. Lombardia 24.04.2002 n. 8882 avente a oggetto "*Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale*", così come recepita dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 25/2014 del 5.03.2014;

- la D.G.R. Lombardia n. 7/10146 del 6.8.2002 "Approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Province lombarde per l'avvio dell'esercizio delle deleghe in materia di usi delle acque pubbliche e per il conferimento delle relative risorse finanziarie, strumentali e organizzative";

- la D.G.R. 6.08.2002 n. 7/10161 "*Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione*";

PROVINCIA Settore Ambiente MONZA E BRIANZA

- la D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 *"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";*

- la D.G.R. Lombardia n. 8/11045 del 20.1.2010 *"Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lettera C della l.r. 12.12.2003, n. 26 e s.m.i.)"*;

- la Deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 9/2011 del 12.05.2011 *"Istituzione dell'Azienda Speciale denominata «Ufficio d'ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza- denominato ATO MB»"*;
  il Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, adottato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO Provincia di Monza e Brianza del 10.6.2010;
  la nota del 15 giugno 2012 di Brianzacque S.r.l., Gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Monza e Brianza (prot. interno n. 566/2012 del 18.6.2012) in cui richiede di "formalizzare i limiti allo scarico dei reflui in pubblica fognatura senza prevedere alcuna deroga rispetto alla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.lgs. n°152/06 (...)";

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 15.10.2012, con la quale si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.lgs.. n.152/06 e s.m.i. e si forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore;

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO MB n. 7 del 11.3.2014 "Aggiornamento e modifica degli oneri di procedibilità connessi all'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, di cui all'art. 48, comma 2, lettera i), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. e contestuale revoca della delibera CDA n° 2 del 30/10/2012";

- il Decreto Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6907 del 25.07.2011 *"Approvazione delle "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, artt.208 e seguenti"*;

Premesso che:

- il Comune di Arcore, con sede legale in Largo V. Vela, 1 – Arcore (MB), (C.F. 87003290159 - P.IVA 00988560967) – esercisce la Piattaforma per la raccolta differenziata R.S.U. che è ubicata in comune di Arcore (MB), in forza dei provvedimenti di seguito indicati:
  - l'Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Monza n. 401 del 2/9/2011, Racc. Gen. n. 2669 del 2/9/2011, avente per oggetto: *"Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della Piattaforma per la raccolta differenziata dei R.S.U., sita in Arcore, Via della Pace di cui alla A.D. 401/2005 del 14/09/05 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Milano - ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R. 26/03"*;
  - l'Autorizzazione n. 7082 del 11/3/2010 per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui decadenti dalla piattaforma di via della Pace;

- con nota in atti prot. 2968 del 24/01/2014, la Società CEM Ambiente S.p.A. ha presentato a questa Provincia l'istanza di voltura a proprio favore:
  - dell'Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Monza n. 401 del 2/9/2011, Racc. Gen. n. 2669 del 2/9/2011, sopra richiamata;
  - dell' Autorizzazione 7082 del 11/3/2010 per lo scarico in pubblica fognatura, in fase di richiesta di rinnovo presso ATO Monza e Brianza;
  - della titolarità della direzione tecnica della piattaforma;

- con nota in atti prot. 16654 del 17/04/2014 la Società CEM Ambiente Spa ha comunicato la fine dei lavori relativamente alla realizzazione dell'impianto di prima pioggia presso la piattaforma ecologica di Arcore, via della Pace;

- con nota in data 30/4/2014 prot. 17669 questa Provincia comunicava l'avvio del procedimento relativamente all'istanza della Società CEM Ambiente SPA di cui al prot. 2968 del 24/01/2014 e convocava specifica Conferenza di servizi per il giorno 16/05/2014;

- in data 16/05/2014, si è tenuta la Conferenza dei Servizi convocata con la citata nota; nella suddetta Conferenza di Servizi, come risulta da verbale agli atti, sono stati espressi i pareri di seguito riportati:
  Provincia di Monza e Brianza - Servizio Rifiuti: *vista l'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 chiede all'Azienda di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in cui la stessa dichiara che l'impianto rientra o non rientra nelle casistiche previste dal D.lgs. 46/2014.*
  Richiede inoltre: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il Legale rappresentante e il tecnico abilitato dichiarano che il quantitativo dei materiali combustibili stoccati saranno inferiori ai limiti previsti dal D.P.R. 151/2011 e n. 3 planimetrie definitive in formato cartaceo e una in formato elettronico. .
  Provincia di Monza e Brianza – Servizio Risorse Idriche: *con nota prot. 19971 del 15/05/2014 esprime parere favorevole in merito allo scarico delle acque di seconda pioggia sul suolo, a condizione che l'impianto di separazione delle acque di prima pioggia rispetti i criteri e le condizioni riportati nell'allegato*
  Provincia di Monza e Brianza – Servizio Aria, Energia ed Agenti Fisici: *con prot. 19455 del 13/05/2014 comunica che non si presentano attività riguardante emissioni in atmosfera, soggetta ad autorizzazione;*
  Comune di Arcore: *con nota PEC del 15/05/2014 agli atti della Provincia con prot. 19951 del 15/05/2014 trasmette parere tecnico ed esprime parere favorevole.*
  ASL della Provincia di Monza e Brianza: *con nota prot. 39557/14 del 16/05/2014 agli atti della Provincia di Monza e Brianza con prot. n. 20050 del 16/05/2014 esprime parere favorevole.*
  ATO Monza e Brianza: *esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 7082 dell'11/03/10 rilasciata dal comune di Arcore, prendendo atto della fine dei lavori di adeguamento al r.r.4/06 così come comunicati con nota CEM Ambiente SpA (prot ATO –MB n- 889 del 15/04/14).*
  Brianzacque Srl: *esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico*
  CEM AMBIENTE SPA.: *conferma che non variano i quantitativi autorizzati e le tipologie di rifiuti stoccati e si impegna a presentare quanto richiesto nel più breve tempo possibile*
  PARERE DELLA CONFERENZA: *I lavori dell'odierna sessione si concludono con il parere favorevole degli Enti coinvolti e la richiesta di integrazioni del Servizio Rifiuti della Provincia di Monza e Brianza. Una volta acquisita la documentazione richiesta, che dovrà pervenire entro 30 giorni, nel caso in cui l'Azienda non rientri nelle procedure del D.lgs. 46/2014, si procederà alla conclusione del procedimento amministrativo.*

- con nota del 28.05.2014 prot. n. 21784, la scrivente Amministrazione ha richiesto alla Prefettura di Monza e Brianza conferma in merito alla dichiarazione della certificazione antimafia, presentata dalla

Società CEM Ambiente S.p.A. con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e Brianza in data 24.01.2014, Pec prot. n. 2968, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione") come modificato dall'art. 6 comma 3-bis della legge n. 35/2012;

- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e Brianza in data 03.10.2014 con Pec prot. n. 38868, la Prefettura di Monza e Brianza ha comunicato che a carico della società CEM AMBIENTE S.p.A., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n.159;

- con nota pervenuta in data 9.06.2014, prot. 23423, la Società CEM Ambiente Spa ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel corso della Conferenza di servizi del 16.05.2014;

- in data 13.06.2014 il Servizio risorse idriche della Provincia di Monza e della Brianza ha predisposto l'Allegato tecnico relativo allo scarico su suolo delle acque meteoriche di seconda pioggia;

- con nota del 11.09.2014, acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in pari data con Pec Prot. 35548, ATO Monza e Brianza ha trasmesso l'allegato tecnico relativo al titolo ambientale di competenza al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Rifiuti relativa alla Piattaforma ecologica del Comune di Arcore;

Richiamata la relazione tecnica redatta dal Servizio Rifiuti in data 12.11.2014, la relazione tecnica redatta dal Servizio Risorse Idriche in data 13.6.2014 e la relazione tecnica presentata da ATO Monza e Brianza in data 11.09.2014 che si uniscono a formare parte integrante del presente atto;

Considerato che:

- la Provincia di Monza e della Brianza ha svolto l'istruttoria per l'adozione del provvedimento di autorizzazione unica 208, in qualità di Autorità competente;

- le risultanze istruttorie relative a ciascun titolo ambientale ricompreso nel presente provvedimento, sono riportate nei rispettivi documenti tecnici di settore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare:
    - "*Allegato Tecnico in materia di rifiuti*", predisposto a cura del Servizio Rifiuti di questa Provincia (**Allegato Tecnico, "Sezione A"**);
    - "*Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi in acque superficiali/scarichi sul suolo – Art. 124 D.lgs. 152/2006*", predisposto a cura del Servizio Risorse Idriche di questa Provincia (**Allegato Tecnico, "Sezione B"**);
    - "*Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi in acque reflue industriali in pubblica fognatura – Art. 124 D.lgs. 152/2006*", predisposto a cura dell'ufficio di Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza - AtoMB (**Allegato Tecnico, "Sezione ATO MB"**);

- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica Art. 208 per l'impianto indicato nelle premesse, in conformità alle condizioni e prescrizioni che sono riportate nei documenti tecnici di settore sopra richiamati;

Ritenuto di:

- concedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., la voltura e contestuale aggiornamento degli scarichi idrici alla Ditta CEM Ambiente S.p.A., relativamente alla piattaforma per la raccolta differenziata di R.S.U. sita in Arcore, Via della Pace, così come richiesto dalla medesima Ditta con la sopracitata istanza in atti prot. 2968 del 24/01/2014, sulla base de:
    - la summenzionata documentazione inviata da CEM Ambiente Spa e le successive integrazioni;

- il parere favorevole con prescrizioni dell'ASL provincia di Monza e Brianza (Conferenza di servizi del 16/5/2014, presente in atti);
- il parere favorevole del Comune di Arcore (Conferenza di servizi del 16/5/2014, presente in atti);
- gli Allegati Tecnici predisposti dai competenti Servizi provinciali, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento quali "Allegato A" e "Allegato B";
- l'Allegato Tecnico predisposto dall'ufficio di Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza – AtoMB, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale "Allegato ATO MB";

- dover richiedere in forza della D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004 a favore della Provincia di Monza e Brianza, alla società CEM Ambiente S.p.A., un'appendice che integri, per quanto riguarda i contenuti, con le variazioni di cui sopra, la polizza fideiussoria rilasciata a fronte della citata **Disposizione Dirigenziale n. 401 del 2.09.2011 R.G. 2669/2011**;

- determinare l'importo di **€ 350,00** per gli oneri istruttori in materia di Rifiuti in base ai criteri individuati dalla D.G.R. 24 aprile 2002, n. VII/8882 e così come recepita dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 25 del 5.03.2014;

- determinare l'importo di **€ 50,00** per gli oneri istruttori in materia di Scarichi Idrici, secondo l'importo previsto dalla Deliberazione di Giunta provinciale n. 25 del 5.03.2014;

- i suddetti importi dovranno essere versati su
  - c/c ordinario intestato alla Provincia di Monza e Brianza IBAN IT46U 05696 20400 000009000X18 Banca Popolare di Sondrio – Monza, Via Galileo Galilei 1, angolo Via Buonarroti,
    oppure
  - c/c postale n. 2597559 intestato alla "Provincia di Monza e Brianza – Proventi oneri materia rifiuti";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore ad interim del Settore Ambiente, Arch. Egidio Ghezzi;

Verificata la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **la voltura** e contestuale aggiornamento degli scarichi idrici a favore della Società CEM Ambiente S.p.A. (C.F. 03965170156/ P. IVA 03017130968, N. REA: MB - 1518954), con sede legale in Via Cascina Sofia, 1 – Cavenago Brianza (MB), della sopracitata Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Monza n. 401 del 2/9/2011, Racc. Gen. n. 2669 del 2/9/2011, per la gestione della Piattaforma per la raccolta differenziata dei R.S.U., sita in Arcore, Via della Pace, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici, All. "A" – GESTIONE RIFIUTI, All. "B" - RISORSE IDRICHE, e All. "ATO Monza e Brianza", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sottoindicate condizioni e prescrizioni:

1. la scadenza dell'autorizzazione resta fissata al **01.09.2020**, così come previsto dalla summenzionata Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Monza n. 401 del 2/9/2011, Racc. Gen. n. 2669 del 2/9/2011;

2. l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza della stessa;

3. la società CEM AMBIENTE S.p.A. deve prestare in forza della D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004 a favore della Provincia di Monza e Brianza un'appendice alla polizza fideiussoria, rilasciata a fronte della disposizione summenzionata, che integri, per quanto riguarda i contenuti, con le variazioni di cui al presente provvedimento la suddetta polizza fideiussoria;

4. il rilascio del presente atto mediante notifica è subordinato all'accettazione da parte della Provincia di Monza e Brianza dell'appendice alla garanzia finanziaria di cui al precedente punto 3;

5. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato inoltre al pagamento dell'importo di **€ 400,00** per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione; l'importo dovrà essere versato sul c/c ordinario intestato alla Provincia di Monza e Brianza IBAN IT46U 05696 20400 000009000X18 Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Monza via G. Galilei 1 ang. via M. Buonarroti, o sul c/c postale n. 2597559 intestato a "Provincia di Monza e Brianza – Proventi oneri materia rifiuti";

6. che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica alla società interessata, subordinatamente all'accettazione dell'appendice di cui al punto 3 ed al pagamento degli oneri di cui al punto 5;

7. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, la Ditta CEM Ambiente Spa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;

8. le eventuali varianti in fase di realizzazione dell'impianto, nonché di esercizio, devono conformarsi a quanto definito dal Decreto Regionale n. 6907 del 25/07/2011;

9. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

10. la presente autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

11. sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

12. sono fatti salvi i diritti di terzi;

13. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

14. il presente provvedimento viene notificato alla Società CEM Ambiente Spa, con sede legale in Via Cascina Sofia, 1 – Cavenago Brianza (MB) e comunicato per opportuna conoscenza, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al Comune di Arcore, all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Monza e Brianza, all'ASL - provincia di Monza e Brianza e ATO Monza e Brianza.

PROVINCIA
MONZA BRIANZA

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Monza, 21 Novembre 2014

Il presente atto verrà pubblicato sul sito web della Provincia,
Sezione Ambiente, Trasparenza Atti.

Il Direttore ad interim del Settore Ambiente
Arch. Egidio Ghezzi

ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI

Ditta	CEM Ambiente Spa
Sede legale	Via Cascina Sofia, 1 – Cavenago Brianza
Impianto	Piattaforma per la raccolta differenziata dei RSU
Ubicazione impianto	Arcore, via della Pace

1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI

1.1. L'insediamento occupa una superficie totale di circa 3.850 mq, di cui circa 160 mq coperti;

1.2. L'insediamento interessa i mappali 129 e 130 del foglio 13 censiti al NCTR del Comune di Arcore;

1.3. La suddetta area ricade in zona "Servizi e Strutture" come specificato in certificato di destinazione urbanistica secondo PGT vigente del Comune di Arcore;

1.4. L'area in esame è non soggetta ai vincoli di cui alle leggi d.lgs. 42/04, r.d.l. 3267/23 e art. 94 d.lgs. 152/06 e smi (assenza di punti di captazione di acque destinate al consumo umano in una fascia di 200 mt dall'impianto), così come rilevato dai certificati rilasciati dal Comune;

1.5. L'area ricade in parte in fascia di rispetto cimiteriale che interessa la zona di ingresso all'impianto;

1.6. Vengono effettuate operazioni di:
- Messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e assimilati pericolosi e non pericolosi;
- Deposito preliminare (D15) in uscita di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi;

1.7. L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (rif. "Planimetria generale e sezioni con dislocazione tipologie rifiuti raccolti e rete fognaria adeguata al R.R. 4/2006" – Tavola N. 2, Marzo 2014):

AREA	CER	Denominazione (rifiuti in entrata/uscita)	Modalità di stoccaggio	mc
1- Messa in riserva R13 di rifiuti urbani non pericolosi	200101	Carta (e cartone)	Container pressa	20
	150101	Imballaggi in (carta e) cartone	Container pressa	20
	150102 200139	Imballaggi in plastica (traccianti) Plastica (traccianti)	Cassone	30
	150102 200139	Imballaggi in plastica (polistirolo) Plastica (polistirolo)	Cassone chiuso	30
	150102 200139	Imballaggi in plastica (cassette) Plastica (cassette)	Cassone	30
	150102 200139	Imballaggi in plastica (plastica dura) Plastica (plastica dura)	Cassone	30
	150102 200139	Imballaggi in plastica Plastica	Container pressa	20
	200102 150107	Vetro Imballaggi in vetro	Cassone	30
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	Cassone	17
	200140	Metallo	Cassone	30
	200138	Legno	Cassone	30
	200201	Rifiuti biodegradabili (vegetali)	Cassone	60
	150104	Imballaggi metallici (lattine)	Contenitore	19,20
	160103	Pneumatici fuori uso	Cassone	30
	200110	Abbigliamento	Contenitore	3
	080318	Toner per stampa esauriti	Contenitore	2
	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE 4)	Cassone chiuso	30
	200134	Batterie e accumulatori	Contenitore	0,16

AREA	CER	Denominazione (rifiuti in entrata/uscita)	Modalità di stoccaggio	mc
	200132	Farmaci scaduti	Contenitore	0,2
TOTALE (mc)				431,56
TOTALE (t)				70,94

AREA	CER	Denominazione (rifiuti in entrata/uscita)	Modalità di stoccaggio	mc
2- Deposito preliminare D15 e Messa in riserva R13 di rifiuti urbani non pericolosi	200301	Rifiuti urbani non differenziati	Cassone	42
	200303	Residui della pulizia stradale	Cassone	17
	200307	Rifiuti ingombranti	Cassone	30
	150106	Imballaggi misti	Cassone	30
	200125	Oli e grassi commestibili	Contenitore	0,5
	200128	Vernici inchiostri, adesivi e resine	Contenitore	1
TOTALE (mc)				120,50
TOTALE (t)				34,55

AREA	CER	Denominazione (rifiuti in entrata/uscita)	Modalità di stoccaggio	mc
3- Messa in riserva R13 di rifiuti urbani pericolosi	130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione	Contenitore	0,5
	200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC (RAEE 1)	Cassone chiuso	30
	200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (TV, monitor e tubi catodici – RAEE 3)	Contenitore coperto	3
	200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE 2)	Cassone chiuso	30
	200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (RAEE 5)	Contenitore	2
	160601*	Batterie al piombo	Contenitore	2
TOTALE (mc)				67,50
TOTALE (t)				9,67

AREA	CER	Denominazione (rifiuti in entrata/uscita)	Modalità di stoccaggio	mc
4- Deposito preliminare D15 e Messa in riserva R13 di rifiuti urbani pericolosi	200127*	Vernici inchiostri, adesivi e resine	Contenitore	2
TOTALE (mc)				2
TOTALE (t)				1,50

1.8. I quantitativi complessivi di messa in riserva e/o di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:

- Messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi: 431,56 mc (70,94 ton)
- Deposito preliminare (D15) e/o Messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi: 120,50 mc (34,55 ton)
- Messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e assimilati pericolosi: 67,50 mc (9,67 ton)
- Deposito preliminare (D15) e/o Messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e assimilati pericolosi: 2,00 mc (1,50 ton)

1.9. I tipi di rifiuti urbani e assimilati sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

CER	Denominazione	R13	D15
200101	Carta (e cartone)	X	
150101	Imballaggi in (carta e) cartone	X	
150102 200139	Imballaggi in plastica Plastica (traccianti)	X	
150102 200139	Imballaggi in plastica Plastica (polistirolo)	X	
150102 200139	Imballaggi in plastica Plastica (cassette)	X	
150102 200139	Imballaggi in plastica Plastica (plastica dura)	X	
150102 200139	Imballaggi in plastica Plastica	X	
200102 150107	Vetro Imballaggi in vetro	X	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	X	
200140	Metallo	X	
200138	Legno	X	
200201	Rifiuti biodegradabili (vegetali)	X	
150104	Imballaggi metallici (lattine)	X	
160103	Pneumatici fuori uso	X	
200110	Abbigliamento	X	
080318	Toner per stampa esauriti	X	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE 4)	X	
200134	Batterie e accumulatori	X	
200132	Farmaci scaduti	X	
200301	Rifiuti urbani non differenziati	X	X
200303	Residui della pulizia stradale	X	X
200307	Rifiuti ingombranti	X	X
150106	Imballaggi misti	X	X
200125	Oli e grassi commestibili	X	X
200128	Vernici inchiostri, adesivi e resine	X	X
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi lubrificazione	X	
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC (RAEE 1)	X	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (TV, monitor e tubi catodici – RAEE 3)	X	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE 2)	X	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (RAEE 5)	X	
160601*	Batterie al piombo	X	
200127*	Vernici inchiostri, adesivi e resine	X	X

2 – PRESCRIZIONI

2.1 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, il gestore non deve effettuare stoccaggi diversi da quelli descritti nella relazione tecnica, deve evitare la promiscuità dei rifiuti e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;

2.2 Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- senza causare inconvenienti da rumori o odori,
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente

2.3 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.4 Lo stoccaggio degli oli usati/emulsioni non deve superare i 500 litri;

2.5 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;

2.6 Le frazioni di R.U.P., gli accumulatori al Pb e oli minerali devono essere stoccati per tipologie omogenee in idonei contenitori chiudibili posti sotto tettoia dotata di superficie impermeabilizzata;

2.7 Televisori, frigoriferi, componenti elettronici e altre frazioni RAEE devono essere stoccate per tipologie omogenee (secondo i raggruppamenti ex d.lgs. 185/2007), ponendole sotto tettoia o in contenitori chiudibili e su superficie impermeabilizzata, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. 151/2005 e s.m.i.;

2.8 Pile e accumulatori devono essere stoccati in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi, il rilascio di fluidi pericolosi secondo quanto prescritto nel d.lgs. 188/08 (in particolare allegato II);

2.9 Presso le aree di deposito di RUP e RAEE deve essere prevista la localizzazione di estintori adeguati per l'intervento in caso di incendio;

2.10 Deve essere predisposta apposita segnaletica e cartellonistica all'interno della piattaforma al fine di consentire una facile individuazione di cassoni/contenitori e percorsi per i conferimenti delle singole frazioni da parte degli utenti;

2.11 Le frazioni conferite devono essere avviate tempestivamente agli impianti di destino al fine di evitare accumuli di rifiuti, in particolare RUP e RAEE, all'esterno dei rispettivi contenitori ed aree di raccolta o in quantitativi superiori a quanto indicato in elenco;

2.12 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.13 L'uso dei macchinari per la compattazione deve essere effettuato da personale qualificato e la movimentazione da parte dell'azienda gestore deve avvenire preferibilmente nei periodi interdetti ai conferimenti da parte degli utenti;

2.14 Deve essere posta una cura particolare nella pulizia del centro, delle aree limitrofe e nella gestione dei conferimenti e scarichi dei mezzi degli utenti e degli operatori, in modo da limitare al massimo l'impatto sul territorio e sul tessuto urbano limitrofo (cimitero);

2.15 La regolamentazione degli accessi all'impianto deve essere favorita anche attraverso il posizionamento di idonea segnaletica stradale;

2.16 La messa in sicurezza di eventuali frazioni rinvenute sul territorio deve avvenire all'interno dei cassoni individuati per la frazione specifica o, in alternativa, all'interno della parte coperta dell'impianto, qualora sospetti RUP in attesa delle analisi per l'avvio agli impianto di smaltimento;

2.17 Gli sfalci del verde e il legno devono essere tempestivamente avviati agli impianti di destino al fine di evitare l'avvio dei processi di maturazione in loco;

2.18 Le eventuali operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.19 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.20 Considerata la struttura dell'impianto si ritiene opportuno ai fini di una maggiore sicurezza degli operatori e degli utenti, che l'accesso venga regolamentato in modo da non consentire la presenza contemporanea dei mezzi degli utenti/conferitori e dei trasportatori;

2.21 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.22 Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;

2.23 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dal R.R. n° 4 del 24/03/06 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.24 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3 - PIANI

2.1 **Piano di ripristino e recupero ambientale**

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

2.2 **Piano di emergenza**

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Documento predisposto dal Servizio Rifiuti

PROVINCIA MONZA BRIANZA
Settore Ambiente

ALLEGATO TECNICO B
RISORSE IDRICHE

Ditta	CEM Ambiente Spa
Sede legale	Via Cascina Sofia, 1 – Cavenago Brianza
Impianto	Piattaforma per la raccolta differenziata dei RSU
Ubicazione impianto	Arcore, via della Pace

1 Scarichi per i quali è stata inoltrata domanda

La domanda concerne i seguenti punti di scarico:

- Punto di scarico n. 1 (convogliante acque meteoriche – seconda pioggia - di dilavamento delle superfici scolanti, riportato nella planimetria dell'insediamento allegata alla domanda), recapitato sul suolo in Comune di Arcore (via della Pace).

2 Inquadramento dell'insediamento in relazione alla normativa vigente in materia di risorse idriche

L'insediamento è soggetto al Regolamento Regionale 4/2006, in quanto appartenente alla categoria di cui all'articolo 3 c. 1, lett. b) della citata norma regionale (smaltimento rifiuti).

L'insediamento in questione è la piattaforma ecologica del Comune di Arcore.

3 Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

Le acque di prima pioggia della piattaforma di Arcore sono recapitate in pubblica fognatura. Per le stesse è stata rilasciata autorizzazione allo scarico da parte del Comune di Arcore n. 7082 del 2010. In relazione allo scarico di tali acque, è stata presentata a Brianzacque srl domanda di rinnovo dell'autorizzazione nel *marzo 2013*; nella medesima comunicazione veniva segnalata *l'intenzione da parte di CEM ambiente spa di realizzare l'impianto di separazione delle acque di prima pioggia* entro i termini dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Arcore.
Con ulteriore nota dell'aprile 2014, CEM ambiente spa ha comunicato *l'avvenuta realizzazione* dell'impianto di separazione delle acque di prima pioggia.

Le acque di seconda pioggia dell'insediamento sono scaricate sul suolo (pozzo perdente).

Le acque reflue domestiche con rete distinta sono anch'esse recapitate in pubblica fognatura.

4 Analisi tecnica delle modalità di formazione e gestione delle acque di scarico. Motivazioni delle prescrizioni specifiche da imporre

Si ritiene che lo scarico delle acque di seconda pioggia possa essere recapitato sul suolo, *a condizione che l'impianto di separazione delle acque di prima pioggia ormai già realizzato rispetti i criteri e le condizioni riportati nell'allegato alla presente.*
Sono fatte salve eventuali valutazioni in merito all'esistenza di fasce di rispetto di pozzi potabili pubblici nel PGT da parte del comune di Arcore.

5 scarichi autorizzati, limiti allo scarico e di portata, punti di campionamento

- Punto di scarico n. 1 (convogliante acque meteoriche – seconda pioggia - di dilavamento delle superfici scolanti, riportato nella planimetria dell'insediamento allegata alla domanda), recapitato sul suolo in Comune di Arcore (via della Pace).

Lo scarico di cui al punto n. 1 deve avvenire nel rispetto dei seguenti *limiti allo scarico*:

<u>Tabella 4, allegato 5, alla parte terza, del d.lgs. 152/2006. Le sostanze di cui al § 2.1 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006 (tra cui sono inclusi gli oli minerali e gli idrocarburi di origine petrolifera persistenti) non possono essere scaricate sul suolo; pertanto, le stesse devono essere presenti nei reflui scaricati in concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità analitica.</u>

Sett
Ambi
E

- Quale punto di campionamento dello scarico 1, si assume il pozzetto di campionamento posto prima dei pozzi perdenti, rappresentato nella planimetria dell'insediamento allegata al presente provvedimento. (allegato n.).

6 Prescrizioni specifiche inerenti gli scarichi

6.1.1 L'impianto di separazione delle acque di prima pioggia già realizzato deve rispettare i criteri e le condizioni riportati nell'allegato alla presente.

7 Prescrizioni generali inerenti gli scarichi

7.1 Prescrizioni relative alla gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento e delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi:

7.1.1 L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella planimetria allegata al presente atto (vedi allegato n. 2) limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti di scarico, i tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, i pozzetti di ispezione e le griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate; qualora vengano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente ai punti di cui sopra dovrà esserne data contestuale comunicazione alla Provincia di Monza e Brianza, ed all'ARPA di Monza, allegando nuova planimetria aggiornata;

7.1.2 Deve essere garantita in ogni momento la campionabilità degli scarichi e/o devono essere mantenuti in perfetta efficienza i pozzetti di ispezione degli scarichi.

7.1.3 I sistemi di trattamento delle acque reflue e o meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una costante e preventiva manutenzione su tutte le fasi di trattamento e sui macchinari presenti (griglie, filtri, pompe di ricircolo e sollevamento, sonde, sistemi di dosaggio reagenti, ecc...);

7.1.4 I sistemi di separazione delle acque di prima pioggia devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una costante e preventiva manutenzione;

7.2 Divieto di diluizione degli scarichi

7.2.1 Ai sensi dell'articolo 101, c. 5 *primo periodo*, del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

7.3 Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico.

7.3.1 In caso di grave guasto o disservizio presso l'insediamento, tali da **compromettere la qualità dello scarico finale**[1], dovrà esserne data immediata comunicazione alla Provincia ed all'A.R.P.A. competenti sul territorio, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia. Una volta risolto il disservizio e riattivato lo scarico, né dovrà essere data contestuale comunicazione alla Provincia ed all'ARPA, allegando alla stessa comunicazione un referto analitico, sottoscritto da tecnico abilitato, relativo all'effluente finale in uscita dallo scarico, comprovante l'avvenuto ritorno a regime dell'impianto o delle altre strutture che sono state interessate dal disservizio.

8 Informazioni generali

8.1.1 la mancata osservanza dei limiti qualitativi potrà comportare la revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 del D.lgs. 152/06;

8.1.2 la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potrà comportare, ai sensi dell'art. 130 del D. lgs. 152/06, diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli art. 133 e 137 dello stesso Decreto.

[1] Nel caso di guasti e disservizi di minor rilievo tali da *non* compromettere la qualità dello scarico finale NON È NECESSARIO CHE NE SIA FORNITA ALCUNA COMUNICAZIONE

Allegato 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO REG. N.4/2006

Il sistema di separazione previsto dal regolamento presuppone che le acque di prima pioggia *siano, in primo luogo, correttamente raccolte da un'apposita rete di condotte*. A questo scopo, la rete deve raccogliere e convogliare al sistema di separazione solo le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (all'interno delle quali sono comprese le acque di prima pioggia) e *non anche le acque raccolte dai pluviali*, ovvero le acque meteoriche che dilavano le coperture (tetti, pensiline, e terrazzi). Ciò oltre che da considerazioni di tipo tecnico[2], deriva dal fatto che l'articolo 5 c. 3 del regolamento prevede che "alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una *apposita* rete di raccolta". Il termine apposita, il riferimento esclusivo alle acque meteoriche di dilavamento (e non anche alle acque pluviali) e la definizione di acque meteoriche di dilavamento[3] chiariscono che la rete non può raccogliere le acque meteoriche provenienti dalle coperture.
Va anche chiarito che le superfici scolanti devono essere tutte *impermeabilizzate*, per espressa disposizione dell'articolo 5 c. 1, e ciò a prescindere dal successivo obbligo o meno di separare e trattare la prima pioggia. Del resto, se così non fosse, una parte della prima pioggia (e non solo) non verrebbe correttamente raccolta dalla rete ma percolerebbe nel sottosuolo.
La rete deve essere dimensionata[4] in modo tale da convogliare *sempre* le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) a prescindere, entro limiti ragionevoli, dal valore della portata che caratterizza tali acque. Infatti, non si deve verificare lo scolmo di parte delle acque di prima pioggia (es. da eventuali troppo pieni sulla rete) solo perché la precipitazione che le forma comporta valori di portata superiori alla capacità di trasporto delle condotte. A tal fine, dovranno essere considerati i classici metodi di calcolo delle portate di piena alle sezioni di chiusura della rete proposti in letteratura (es. metodo razionale), assumendo nei calcoli ragionevoli tempi di ritorno (dell'ordine dei 10 anni)[5]. Ad ogni modo, senza approfondire troppo la questione dal punto di vista idraulico, nella maggior parte degli insediamenti di piccole e medie dimensioni in termini di superficie scolante, si ritiene cautelativo che la quota dell'imbocco della tubazione o della soglia di sfioro delle acque di seconda pioggia nel pozzetto separatore a monte della vasca di prima pioggia sia ubicato ad almeno 30 cm dalla generatrice superiore della condotta che dal pozzetto convoglia le acque di prima pioggia verso la relativa vasca a valle. Tale

---

[2] Se nelle reti suddette vi fosse la commistione tra acque meteoriche di dilavamento ed acque pluviali, i sistemi di separazione alla fine delle reti, ovviamente, non sarebbero in grado di isolare dalla miscela l'aliquota delle acque meteoriche di dilavamento corrispondente alla prima pioggia. Né risulterebbe corretto sovradimensionare le vasche di prima pioggia per contenere in esse il maggior volume dovuto alle acque pluviali perché questo comporterebbe la diluizione delle acque di prima pioggia. La riduzione dei limiti allo scarico, in relazione all'entità della diluizione, risulterebbe, peraltro, problematica, dal momento che in molti casi potrebbe comportare l'individuazione di limiti inferiori a quelli normalmente conseguibili dagli impianti di trattamento, con necessità di adozione di fasi di trattamento particolarmente spinte.

[3] Le acque meteoriche di dilavamento sono definite all'articolo 2, c. 1, lettera b) della norma come la parte di acque di una precipitazione che *dilava le superfici scolanti*, e le superfici scolanti (cfr. lettera f medesimo comma) sono l'insieme di tutte le superfici *scoperte* di un insediamento. Risulta quindi chiaro che le acque meteoriche di dilavamento non includono le acque pluviali, per le quali, peraltro, è prevista apposita e distinta definizione alla lettera e) del comma.

[4] Su questo punto, la disposizione di cui all'articolo 5 comma 3, secondo periodo semplifica le valutazioni, invitando, in sostanza, a considerare, al fine di individuare l'intensità di pioggia critica, *un tempo di corrivazione della rete sempre pari a 15 minuti*, a prescindere dalle reali dimensioni dell'insediamento. Per i bacini piccoli, l'esatta determinazione del tempo di corrivazione della rete è notoriamente problematica, e, quindi, in mancanza di alternative, tale valore può essere assunto come valore approssimativo. Tenuto conto che la rete deve raccogliere, come detto, solo le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti che devono essere tutte impermeabilizzate, non si capisce, però, la necessità del legislatore di precisare dei coefficienti di afflusso per aree permeabili. Si ritiene, pertanto, che il coefficiente di afflusso dovrà in ogni caso essere assunto pari ad 1. Nella norma, non vengono date indicazioni rispetto ai tempi di ritorno da considerare nell'individuazione dei dati pluviometrici da assumere alla base della progettazione. Come chiarito nel testo, si suggerisce un tempo di ritorno dell'ordine dei 10 anni.

[5] Il tempo di ritorno nei calcoli delle portate di piena viene scelto in base ai rischi in gioco in caso di malfunzionamento/cedimento dell'opera in progetto.

risultato, in manufatti esistenti, potrà anche essere garantito posizionando un raccordo ad L con imbocco rivolto verso l'alto sulla tubazione di scarico delle acque di seconda pioggia che si origina dal pozzetto separatore.

La rete di raccolta deve, quindi, convogliare le acque alle vasche del sistema di separazione delle acque di prima pioggia. In primo luogo, tali vasche devono essere a perfetta tenuta (art. 5 c. 2). Le vasche devono avere un volume pari a 50 m^3 per ogni ettaro (10.000 m^2) di superficie scolante[6].
Il volume in questione, corrispondente al volume delle acque di prima pioggia, è quello, in sostanza che secondo il legislatore regionale risulta necessario a garantire, nella maggior parte dei casi[7], l'asportazione dalla superficie scolante delle sostanze solubili ed insolubili depositatesi sulla superficie nel tempo intercorso dalla fine del precedente evento meteorico. Si noti che teoricamente il volume in questione ed il riempimento della vasca può essere raggiunto con una sola precipitazione (probabilmente la maggior parte dei casi) o con più precipitazioni, che in base all'articolo 2 c. 1. lett. a) faranno parte del medesimo evento meteorico.
In base al successivo comma 3, le vasche devono essere munite di un sistema di alimentazione che *le escluda automaticamente a riempimento avvenuto*. Esso potrà essere costituito da una valvola o paratoia che viene chiusa automaticamente da un dispositivo che segnala l'avvenuto riempimento della vasca (sensore di livello, o in casi limitati - vedi dopo - da un semplice galleggiante).
Solo a vasca piena e valvola, quindi, chiusa, potrà attivarsi lo scarico delle acque eccedenti (acque di seconda pioggia). Lo scarico della seconda pioggia (ad esempio per semplice troppo pieno in apposito pozzetto a monte del sistema di esclusione della vasca) dovrà essere realizzato in maniera tale da garantire di *non attivarsi* prima del riempimento della vasca, per raggiungimento delle portate di piena convogliabili dalla rete calcolate come in precedenza indicato.
Alla luce dei passaggi della norma regionale appena richiamati, appare, quindi, chiaro che *non sono conformi* al Regolamento Regionale 4/06 i sistemi di separazione delle acque di prima pioggia che si basano *sullo scolmo delle portate* che eccedono un certo valore (cosiddetti scaricatori di piena). Infatti, in base al regolamento regionale deve essere separato dal volume di pioggia complessivo relativo all'intera precipitazione, un volume definito (prima pioggia), *a prescindere dal valore di portata* con cui questo volume viene convogliato nella rete di raccolta.

A questo punto, appare necessario chiarire fino a quando esattamente il sistema di esclusione della vasca di prima pioggia debba impedire la nuova alimentazione della vasca di prima pioggia. La prima pioggia secondo il regolamento corrisponde ai primi 5 mm di pioggia caduti in occasione di un evento meteorico. Un "evento meteorico" in base all'art. 2 c. 1, è costituito da *una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento*. Ne consegue che affinché si sia di fronte ad un nuovo volume di prima pioggia è necessario che finisca l'evento meteorico che ha portato alla formazione del volume in precedenza invasato, di modo che la nuova precipitazione appartenga al nuovo evento. La cessazione di un evento avviene secondo il regolamento solo se, dopo la fine dell'ultima precipitazione e l'inizio di una nuova, sono trascorse almeno 96 ore. Ovvero, se ricomincia a piovere ad esempio dopo 50 ore la nuova precipitazione farà ancora parte dell'evento meteorico che ha portato alla formazione del volume di prima pioggia invasato, ed i mm di pioggia che cadono con tale nuova precipitazione sono da considerarsi a tutti gli effetti ancora come seconda pioggia di tale evento. Si capisce che il legislatore regionale ha ritenuto necessario l'intercorrere almeno di tale intervallo di 96 ore per avere uno sporcamento della superficie scolante tale da giustificare la separazione delle acque di prima pioggia della successiva precipitazione atmosferica.
Alla luce di tali considerazioni, risulta quindi chiaro che la valvola/paratoia deve rimanere chiusa ed escludere l'alimentazione della vasca di prima pioggia fino a quando non sono trascorse 96 ore dall'ultima precipitazione. È evidente, allora, che il sistema di separazione della prima pioggia deve essere provvisto di un sensore di pioggia collegato ad un timer. Quest'ultimo deve avviarsi nell'istante in cui il sensore di pioggia segnala la *fine della precipitazione*. Quando il conteggio del timer ha raggiunto la novantaseiesima ora deve esserne informata una centralina di comando che deve dare, quindi, il consenso alla riapertura della valvola ed alla nuova alimentazione della vasca. Quest'ultima, ovviamente, nel frattempo deve essere stata svuotata. Se ricomincia a piovere prima che siano trascorse le 96 ore, il conteggio del timer si deve azzerare per avviarsi di nuovo al termine della nuova precipitazione.

---

[6] In modo da raccogliere integralmente e solo (salvo maggiorazioni per le seconde piogge – vedi più avanti) le acque di prima pioggia il cui volume (cfr. articolo 2 c. 1 lett. c) è il risultato dei primi 5 mm di pioggia che cadono nella prima parte di un evento meteorico moltiplicati per la superficie scolante servita dalla rete.
[7] Se non viene ritenuta contaminata anche la seconda pioggia.

Una semplificazione parziale del sistema sopra descritto, che ancora può essere ritenuta sostanzialmente conforme al regolamento, consiste nel non installare una paratoia/valvola elettronica/motorizzata subito a monte della vasca di prima pioggia, ma una paratoia/valvola meccanica comandata da un galleggiante posto nella vasca che rileva il riempimento della stessa e chiude la paratoia/valvola[8], a riempimento avvenuto. In tal caso, la riapertura della paratoia/valvola si verifica quando il livello nella vasca inizia a calare perché inizia lo svuotamento della vasca. Con tale sistema, si può, allora, impostare lo svuotamento della vasca in modo che termini allo scadere della novantaseiesima ora dalla fine dell'ultima precipitazione ed inizi ad una distanza di tempo da tale termine pari alla durata dello svuotamento. Ad esempio, se lo svuotamento della vasca richiede 15 minuti, l'inizio dovrà avvenire a 95^h,45' dalla fine della precedente precipitazione. In questo modo, il galleggiante chiuderà il sistema di alimentazione della vasca fino all'inizio dello svuotamento, ed allo scadere della novantaseiesima ora verrà ripristinata completamente la capacità di invaso della vasca, e la paratoia/valvola saranno in posizione di apertura, garantendo quindi la possibilità di alimentare al vasca. La parziale non conformità al regolamento è limitata al periodo di svuotamento della vasca, in quanto, se inizia nuovamente a piovere in tale periodo[9], le acque che verrebbero alimentate alla vasca fino al nuovo riempimento risulterebbero essere acque di seconda e non di prima pioggia. Se la durata dello svuotamento è contenuta (1 - 2 ore), la probabilità che inizi nuovamente a piovere proprio in questo momento appare piuttosto bassa, e l'approssimazione di questo tipo di soluzione può ritenersi accettabile. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia deve, però, interrompersi se si mette a piovere durante tale fase, per evitare il possibile convogliamento di acque di seconda pioggia a trattamento depurativo.

Documento predisposto dal Servizio Risorse Idriche

[8] In ogni caso, si ritiene che il sistema automatico di esclusione della vasca (paratoia/valvola) debba essere per forza previsto. Non si ritiene possibile, cioè, che l'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia sia determinata semplicemente per rigurgito dalla vasca di prima pioggia. Infatti, in tal caso si avrebbe comunque una diluizione tra le acque di prima pioggia invasate e le acque di seconda pioggia ulteriormente affluenti dalla rete.

[9] La nuova precipitazione fa ancora parte del precedente evento meteorico e le acque meteoriche raccolte dalla rete sono per il regolamento ancora acque di seconda pioggia.

ATOmb

MARCA DA BOLLO €1,00 UNO/00

1. Dati generali dell'insediamento

Ragione Sociale	*CEM AMBIENTE S.P.A.*
Legale Rappresentante	*Massimo Pelli*
P.IVA *CF*	*03017130968* *03965170156*
Indirizzo insediamento	*Via della Pace snc – Arcore (MB)*
Attività	***Deposito preliminare e/o messa in riserva di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi e pericolosi***
Riferimenti catastali	*Foglio 13 – Mappali 129 parte e 130*

2. Scarichi autorizzati

Il presente provvedimento autorizza ad immettere in pubblica fognatura le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento con le prescrizioni e le caratteristiche indicate di seguito, convogliate nello **scarico finale denominato "ST1"** che si allaccia alla fognatura pubblica in Via della Pace nel comune di Arcore (MB).

3. Descrizione Scarichi

La rete fognaria presente all'interno dello stabilimento comprende:

- *acque meteoriche di prima pioggia* provenienti dalle superfici scolanti dell'insediamento

che vengono inviate in fognatura comunale, attraverso lo scarico di seguito riportato, come individuato nella planimetria "*Tavola 2 – Planimetria generale e sezioni con dislocazione tipologie rifiuti raccolti e rete fognaria adeguata al R.R. 4/2006 – as-built marzo 2014*".

Sigla scarico	Tipologia	Recapito
ST1	Scarico acque reflue meteoriche di prima pioggia	Fognatura Comunale

La rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici è collegata separatamente alla fognatura comunale.

4. Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

La ditta CEM AMBIENTE S.P.A. svolge nell'insediamento sito in Via della Pace nel comune di Arcore attività di cui all' art. 3 c. 1 lett. b del R.R. 4/2006, pertanto risulta soggetta alle disposizioni del regolamento medesimo.

Dalla planimetria *"Tavola 2 – Planimetria generale e sezioni con dislocazione tipologie rifiuti raccolti e rete fognaria adeguata al R.R. 4/2006 – as-built marzo 2014"* e da quanto riportato nell'istanza si evince che dall'insediamento in oggetto decadono acque meteoriche e acque reflue domestiche.

Le superfici scolanti dell'insediamento sono dotate di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche: le acque di dilavamento dei piazzali e della viabilità interna vengono raccolte e convogliate in una fossa disoleatrice per la separazione degli olii e dei grassi, quindi inviate ad un pozzetto ripartitore delle acque di prima e seconda pioggia.

Le acque di prima pioggia sono recapitate in apposita vasca di accumulo con volume totale pari a 15 mc, quindi inviate ad un nuovo trattamento in un disoleatore con filtro a coalescenza prima dello scarico in pubblica fognatura, previo passaggio in un pozzetto di ispezione con sifone Firenze.
A valle dell'impianto di disoleazione delle acque di prima pioggia e prima del sifone Firenze, è presente un pozzetto per il campionamento delle acque.

Le acque di seconda pioggia vengono inviate a due pozzi perdenti.

La rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici è collegata separatamente alla fognatura comunale.

5. Prescrizioni generali

1. Gli scarichi devono essere conformi ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari del gestore dell'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane.
2. devono essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
3. il rispetto dei valori limite di emissione in pubblica fognatura delle acque meteoriche deve essere accertato su campioni istantanei prelevati, di norma, durante l'evento meteorico (indicativamente entro la prima mezz'ora dall'inizio della precipitazione o comunque non appena si sia generata una portata allo scarico tale da consentire il prelevamento di campioni), a valle dei presidi depurativi;
4. nel caso in cui venga accertato il superamento dei valori il soggetto responsabile dovrà porre in atto ulteriori misure di prevenzione, e/o separazione e/o trattamento (punto 3, ultimo capoverso, dell'Allegato A alla D.g.r. 21 giugno 2006 n. 8/2772);
5. dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.L. 152/06 per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente; lo scarico come modificato potrà essere attivato a seguito del rilascio di nuova autorizzazione;
6. dovrà essere comunicata all'Autorità competente ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate;

7. dovrà essere comunicata all'Autorità competente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;
8. dovranno essere segnalati tempestivamente all'Autorità competente ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
9. le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un sistema che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto e devono essere svuotate nei tempi previsti da quanto disposto dal RR 04/2006, al fine di accogliere le acque del successivo evento meteorico;
10. le superfici scolanti di cui all'art. 3 del RR 4/06 devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e di lavaggio;
11. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi;
12. i materiali derivati dalle operazioni di cui sopra devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta;
13. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché di altri Enti territorialmente competenti, e le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica.
14. la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potrà comportare, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 152/06, diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli art. 133 e 137 dello stesso decreto;
15. dovrà essere garantita all'autorità competente e/o al soggetto incaricato la possibilità di ispezione e campionamento degli scarichi parziali e finali, a seconda della tipologia delle acque convogliate, a monte della confluenza nella rete comune, mediante presenza di pozzetti di campionamento che permettano il prelievo di campioni rappresentativi delle acque da analizzare;
16. gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
17. l'autorità competente e/o il soggetto incaricato del controllo sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente allegato e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

6. Prescrizioni specifiche

Oltre alle prescrizioni sopra riportate è necessario rispettare le seguenti:

- Prescrizioni richieste da Brianzacque

- Tutti gli allacciamenti dovranno essere muniti di un pozzetto di ispezione e/o prelievo, oltre che di un sifone, tutti da installare su proprietà privata in prossimità del ciglio stradale.

- Prescrizioni impianti rifiuti

Si richiama il documento condiviso tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza e ARPA Lombardia – dipartimento di Monza e Brianza, denominato "*Indicazioni progettuali per domande di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche provenienti da insediamenti in cui vengono svolte attività di gestione rifiuti*", ricevuto dallo scrivente ufficio con nota prot. n.1819 del 08/11/2013 e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

In particolare vengono inserite le seguenti ulteriori prescrizioni:

- i sistemi di trattamento dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione, e costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;
- i prodotti derivanti dalle suddette operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno essere trattati come rifiuto, ed inviati a centri di raccolta autorizzati, annotando sul relativo registro di carico e scarico da tenere a disposizione delle Autorità di controllo tutte le operazioni connesse allo smaltimento degli stessi.

Ufficio ATO-mb
Il Direttore
(Marco Lacalamita)

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Marco Lacalamita
Referente delle autorizzazioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039.975.2601
Referente della pratica: Ing. Eleonora Veronesi – tel. 039.975.2514

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale
Azienda speciale

Sede istituzionale
via T. Grossi, 9
20900 Monza

Sede Ufficio
via Bonaparte, 2
20812 Limbiate

www.provincia.mb.it/ambiente
e-mail: ato.mb@provincia.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it

PROVINCIA MONZA BRIANZA

PROVINCIA
MONZA BRIANZA

Settore Ambiente

Servizio Rifiuti

Spett.le Ditta
CEM AMBIENTE S.p.A.

Protocollo	Data	Pagina
Fasc. 9.11/2010/93	12 Febbraio 2015	1

Oggetto:
Ditta CEM Ambiente S.p.A. con sede legale in Cavenago di Brianza, Via Cascina Sofia, 1.
Voltura dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 401 del 2.09.2011 R.G. 2669/2011 e contestuale aggiornamento degli scarichi idrici relativamente alla piattaforma per la raccolta differenziata di R.S.U. sita in Arcore, Via della Pace.
Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Si trasmette Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2637/2014 del 21/11/2014 concernente l'oggetto.

Il delegato della ditta prende in consegna n. 1 originale del suddetto atto e sottoscrive la presente per ricezione.

Distinti saluti.

Il Direttore ad interim del Settore Ambiente
Arch. Egidio Ghezzi

Data, 12/02/2015

Per il Comune

Cognome Nome: GIAMPIETRO RIVA

Qualifica DIPENDENTE DITTA

Documento C.I. AT 3079651

Firma

Via Grigna 13
20900 Monza

Telefono 039 975 2531
Fax 039 946 2187
PEC:
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

PROVINCIA
MONZA BRIANZA